

duce alcuna disposizione essenzialmente nuova in fatto di stregoneria. Che con questa bolla siasi introdotta la sanguinosa persecuzione contro le streghe non si può punto affermare senz'altro perchè secondo il *Sachsenspiegel* la stregoneria era già punita per diritto civile col rogo. Quello che fece Innocenzo VIII limitossi a determinare la giurisdizione dei due menzionati inquisitori relativamente alla stregoneria. In casi di magia la bolla autorizzava solo alla introduzione del processo inquisitorio canonico, che veniva fatto esclusivamente da giudici ecclesiastici e che nel suo andamento allontanavasi completamente dai processi di streghe fatti più tardi. Anche ammesso che la bolla abbia favorito la persecuzione delle streghe coll'esortare gl'inquisitori ad agire con tutto rigore, non è tuttavia giustificata l'accusa che Innocenzo VIII abbia introdotto i processi contro le streghe e con essi siasi reso colpevole dell'errore che in seguito venne addosso alla umanità.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. JANSSEN-PASTOR VIII, 507 s., dove anche i particolari intorno al *malleus maleficarum*. Circa le idee propugnate da RIEZLER (*Gesch. der Hexenprozesse in Baiern* [Stuttg. 1896] 88 s.) mi spiegherò nella nuova edizione dell'VIII vol. del JANSSEN. Basti qui osservare, che anche STIEVE (*Allg. Ztg.* 1897 Beil. n° 39) rigetta come non dimostrato quell'infusso decisivo che secondo il RIEZLER avrebbe esercitato la bolla d'Innocenzo VIII e che anche HANSEN (*Zauberwahn* 468, n. 3) ammette quanto segue: «è chiaro che egli [il papa] non prese qui alcuna decisione dogmatica: non c'era in questo luogo alcuna occasione per una definizione dogmatica»; p. 469: trattossi «non d'una definizione dogmatica o d'una definizione giuridica del concetto di magia o stregoneria, ma di una disposizione di amministrazione giudiziaria». La bolla ottenne una speciale importanza di fronte ad editti precedenti per il fatto, che venne diffusa largamente colla stampa (ibid. 469 ss.). VACANDARD (*L'Inquisition*, Paris 1907, 239 ss.) sentenza (p. 241): «Innocent VIII n'avait pas assurément l'intention d'imposer à l'Eglise le croyance aux phénomènes qu'il avait énumérés, mais sa conviction personnelle influença les canonistes et les inquisiteurs». Soltanto come curiosità sia ricordato che P. v. HOENSBROECH (*Das Papsttum*, Leipzig 1900, 379) da una falsa versione d'un passo della bolla, ove si menzionano *homines, mulieres, iumenta, pecudes et animalia* che vengono martoriati da stregoni e streghe, e dove egli traduce *homines* con «uomini», invece di «maschi», deriva la mostruosa scoperta: «Per la concezione ultramontana della donna è significativo che qui il papa metta la donna non propriamente fra gli uomini, ma piuttosto fra le bestie». Per questa insensatezza e per il modo con cui HOENSBROECH tratta la bolla sulle streghe in generale, cfr. CARDAUNS in *Hist.-pol. Bl.* CXXVI (1900), 700 ss. Offre materiale specialmente per la Francia J. FRANÇAIS, *L'Eglise et la sorcellerie*, Paris 1910. Per la storia dei processi contro le streghe e della inquisizione cfr. da ultimo anche i seguenti \*brevi d'Innocenzo VIII inediti, e che io debbo alla cortesia del prof. SCHLECHT, 18 giugno 1485 p. a° I Rom. Aepo Maguntino: Siccome gli inquisitori Enrico Institoris e Giacomo Sprenger stabiliti per la Germania alta non possono andare dappertutto, quell'arcivescovo destinatario nomini inquisitori per le singole diocesi. «Pro causa fidei». *Brev. Innoc. VIII. lib. I, f. 208.* — D. ut supra. Sigismundo archiduci A.: Coadiuvni gl'inquisitori, specialmente contra reprimendos maleficos utriusque sexus, ne aliquo pacto ad